

(N. 2852)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e TUPINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1968

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sebbene determinata dalla necessità di assicurare una efficace selezione dei quadri; consentire una ragionevole possibilità di carriera ad ogni ufficiale; eliminare le sperequazioni fra gruppo e gruppo, le difformità di valutazione e di selezione, non ha raggiunto tali scopi per quanto concerne l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri, i quali vengono raggiunti dai limiti di età (anni 54) e collocati in congedo senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore.

La gravità dell'inconveniente si è manifestata nell'avanzamento del 1966 e 1967, talchè molti di essi, appartenenti alla classe di leva 1913, sono stati congedati con il grado di capitano e analoga sorte toccherà a quelli della classe 1914 se in loro favore non verrà adottato un sollecito provvedimento: ciò avviene nonostante gli interessati siano stati dichiarati idonei da alcuni anni, abbiano partecipato alla guerra di liberazione,

fatto parte del fronte clandestino della resistenza, prestato servizio in Sardegna, in Sicilia, nella Legione di Bolzano, siano ammogliati ed abbiano figli anche in tenera età.

Inoltre, alcuni di essi, provenendo dai marescialli, si vengono a trovare anche in grave disagio morale in quanto — dopo tanti sacrifici — sono in condizioni di svantaggio nei confronti dei loro ex colleghi, i quali possono rimanere alle armi nel ruolo speciale mansioni di ufficio fino a 61 anni e beneficiare, in seguito al previsto riassetto delle retribuzioni, di un trattamento di quiescenza e di buonuscita più favorevoli.

Le vigenti disposizioni in materia di avanzamento assicurano ai capitani più giovani una situazione molto vantaggiosa, mentre hanno del tutto abbandonato i capitani anziani per i quali la legge 12 novembre 1955, n. 1137, avrebbe dovuto consentire una ragionevole possibilità di carriera ed eliminare le sperequazioni e le difformi valutazioni.

Ciò premesso e tenuto conto che:

in base all'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'istituzio-

ne del Ruolo speciale unico per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i capitani di tali armi, giudicati tre volte idonei all'avanzamento, vennero iscritti in quadro e promossi maggiori senza essere sottoposti ad ulteriore valutazione ed in seguito tenenti colonnelli, grado assicurato a tutti gli ufficiali di detto ruolo;

per effetto della citata legge, il quadro II — Ruolo arma carabinieri — della tabella I annessa alla legge di avanzamento n. 1137 venne modificato nel senso che le promozioni da capitano a maggiore, anziché essere 36 all'anno, per gli anni 1963 e 1964 furono invece stabilite, rispettivamente, in 79 e 60, e vi poterono essere compresi tutti i capitani anziani i quali, alla fine del 1968, raggiungeranno anche il grado di tenente colonnello;

il Parlamento ha approvato la legge 14 novembre 1967, n. 1145, riguardante l'avanzamento degli ufficiali anziani della Guardia di finanza, legge che così dispone: « Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969 sono collocati, direttamente, nella posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti dai detti limiti.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, ai soli effetti del trattamento di quiescenza e dell'assegno di posizione ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione l'esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi »;

la legge 23 gennaio 1968, n. 22, ha apportato modifiche alle disposizioni di avanzamento degli ufficiali della guardia di pubblica sicurezza ed estende, all'articolo 2, ai medesimi ufficiali le surriportate norme riguardanti la Guardia di finanza;

si sottopone, onorevoli senatori, per ovvie ragioni di equità, alla vostra approvazione il presente disegno di legge al fine di eliminare — almeno in parte — i gravi inconvenienti rappresentati, salvaguardando la posizione dei capitani anziani dei carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per complessive lire 2.800.000 graverà sul capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo all'esercizio 1968.